



21/12/2021 19:25
Sito Web

cassaforense.it

Studi legali: **si' Tar Lazio a istanza Tonucci & Partners su tariffe incentivanti**

LINK: <https://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-si-tar-lazio-a-istanza-tonucci-partners-su-tariffe-incentivanti/>

Studi legali: **si' Tar Lazio a istanza Tonucci & Partners su tariffe incentivanti** (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - **Il Tar Lazio, Roma, sezione III-ter, ha accolto l'istanza cautelare presentata da Tonucci & Partners attraverso un provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti che risulta di particolare interesse per il mercato delle fonti rinnovabili** (Ordinanza n. 7483 del 21 dicembre 2021). **Lo comunica lo studio con una nota.** Il GSE aveva disposto la revoca sulla base dell'astratta prevalenza dell'interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse, prescindendo dall'effettiva rilevanza delle violazioni accertate e dalla proporzionalita' della misura sanzionatoria disposta rispetto l'asserita violazione. Il TAR ha sospeso il provvedimento impugnato, riconoscendo che la revoca puo' essere disposta dal GSE solo all'esito di una concreta ed effettiva valutazione circa il bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti nel procedimento (articolo 21-nonies della legge n. 241/1990). In altri termini, non appare

corretto riconoscere aprioristicamente la prevalenza dell'interesse pubblico a scapito di quello dei privati. **La societa' ricorrente e' stata difesa da un team multidisciplinare composto dai partner Avv.ti Stefano Lucarini, Alberto Fantini e Luca Spaziani, dal counsel Avv. Cecilia Mambrini e dagli associate Avv.ti Giuseppe De Gregorio, Lisa Tamburro e Teresa Di Mario.** com-Npa (RADIOCOR) 21-12-21 18:50:12 (0569)AVV 5 NNNN

Studi legali: si' Tar Lazio a istanza Tonucci & Partners su tariffe incentivanti

Studi legali: si' Tar Lazio a istanza Tonucci & Partners su tariffe incentivanti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,21dic-IITar Lazio, Roma, sezione III- ter , ha accolto l'istanza cautelare presentata da Tonucci & Partners attraverso un provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti che risulta di particolare interesse per il mercato delle fonti rinnovabili (Ordinanza n. 7483 del 21 dicembre 2021). Lo comunica lo studio con una nota. Il GSE aveva disposto la revoca sulla base dell'astratta prevalenza dell'interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse, prescindendo dall'effettiva rilevanza delle violazioni accertate e dalla proporzionalita' della misura sanzionatoria disposta rispetto l'asserita violazione. Il TAR ha sospeso il provvedimento impugnato, riconoscendo che la revoca puo' essere disposta dal GSE solo all'esito di una concreta ed effettiva valutazione circa il bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti nel procedimento (articolo 21-nonies della legge n. 241/1990). In altri termini, non appare corretto riconoscere aprioristicamente la prevalenza dell'interesse pubblico a scapito di quello dei privati. La societa' ricorrente e' stata difesa da un team multidisciplinare composto dai partner Avv.ti Stefano Lucarini, Alberto Fantini e Luca Spaziani, dal counsel Avv. Cecilia Mambrini e dagli associate Avv.ti Giuseppe De Gregorio, Lisa Tamburro e Teresa Di Mario. com-Npa (RADIOCOR) 21-12-21 18:50:12 (0569)AVV 5 NNNN

+++ENERGY: accolta dal TAR LAZIO l'istanza presentata da TONUCCI & PARTNERS

LINK: <https://www.lawtalks.it/?p=10894>

+++ENERGY: accolta dal TAR LAZIO l'istanza presentata da TONUCCI & PARTNERS Decadenza delle tariffe incentivanti e interesse pubblico alla base del provvedimento Il TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, ha accolto l'istanza cautelare presentata da Tonucci & Partners attraverso un provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti che risulta di particolare interesse per il mercato delle fonti rinnovabili (Ordinanza n. 7483 del 21 dicembre 2021). Il GSE aveva disposto la revoca sulla base dell'astratta prevalenza dell'interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse, prescindendo dall'effettiva rilevanza delle violazioni accertate e dalla proporzionalità della misura sanzionatoria disposta rispetto l'asserita violazione. Il TAR ha sospeso il provvedimento impugnato, riconoscendo che la revoca può essere disposta dal GSE solo all'esito di una concreta ed effettiva valutazione circa il bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti nel procedimento (art. 21-nonies della L. n. 241/1990). In altri termini,

non appare corretto riconoscere aprioristicamente la prevalenza dell'interesse pubblico a scapito di quello dei privati. La società ricorrente è stata difesa da un team multidisciplinare composto dai partner Avv.ti Stefano Lucarini, Alberto Fantini e Luca Spaziani, dal counsel Avv. Cecilia Mambrini e dagli associate Avv.ti Giuseppe De Gregorio, Lisa Tamburro e Teresa Di Mario. Le Brevi GOP per l'IPO di Star7 su Euronext Growth Milan Dicembre 21, 2021 Sandalee Hewapura